

Il Consiglio di Amministrazione consorziale, nella seduta del 25/06/2026, con propria deliberazione n. 17/2026/CO ha provveduto ad adottare la seguente modifica all'art. 4 del vigente Regolamento di polizia idraulica, come di seguito indicato:

Testo Vigente Art. 4 Tutela degli argini	Proposta di integrazione Art.4 Tutela degli argini
Gli argini dei canali di bonifica sono finalizzati al contenimento delle acque. È vietato pertanto a terzi qualsiasi utilizzazione che ne possa alterare o compromettere la stabilità e/o la tenuta. Con apposito atto, l'Amministrazione consorziale può concedere il transito pedonale sugli argini stessi, impartendo le relative prescrizioni. Gli argini che nel tempo hanno acquisito anche il carattere di strada e/o di pista ciclabile saranno mantenuti, anche agli effetti dell'art. 2051 c.c., dagli Enti o dai soggetti che ne fanno uso. Per le pubbliche strade resta in capo all'Ente gestore, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992 e ss. mm. ii. la manutenzione della strada realizzata e dei relativi manufatti ad essa funzionali, nonché il suo rifacimento per sopraggiunta inadeguatezza strutturale e/o normativa. Restano pertanto in capo all'Ente gestore della viabilità il monitoraggio dell'opera realizzata, dei manufatti pertinenti e tutte le incombenze di cui alla circolare n. 1907/1967 n. 6736/61 A1 del Ministero dei LL. PP. nonché gli apprestamenti e responsabilità relativi alla sicurezza della circolazione sulle strade sopra richiamate ai sensi dell'art.14 D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992.	Gli argini dei canali di bonifica sono finalizzati al contenimento delle acque. È vietato pertanto a terzi qualsiasi utilizzazione che ne possa alterare o compromettere la stabilità e/o la tenuta. Con apposito atto, l'Amministrazione consorziale può concedere il transito pedonale sugli argini stessi, impartendo le relative prescrizioni. <i>Sono vietate le piste ciclabili e ciclopedonali sulle sommità arginali.</i> Gli argini che nel tempo hanno acquisito anche il carattere di strada e/o di pista ciclabile saranno mantenuti, anche agli effetti dell'art. 2051 c.c., dagli Enti o dai soggetti che ne fanno uso. Per le pubbliche strade resta in capo all'Ente gestore, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992 e ss. mm. ii. la manutenzione della strada realizzata e dei relativi manufatti ad essa funzionali, nonché il suo rifacimento per sopraggiunta inadeguatezza strutturale e/o normativa. Restano pertanto in capo all'Ente gestore della viabilità il monitoraggio dell'opera realizzata, dei manufatti pertinenti e tutte le incombenze di cui alla circolare n. 1907/1967 n. 6736/61 A1 del Ministero dei LL. PP. nonché gli apprestamenti e responsabilità relativi alla sicurezza della circolazione sulle strade sopra richiamate ai sensi dell'art.14 D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992.

Il nuovo testo dell'art. 4 del *“Regolamento di Polizia Idraulica per la conservazione e la vigilanza delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione”* del Consorzio di bonifica della Romagna è pubblicato sul sito web del Consorzio all'indirizzo www.bonificaromagna.it, nonché all'Albo consorziale per sessanta giorni consecutivi, dove è liberamente consultabile in formato elettronico

Decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione scadente il 25/08/2026, in assenza di opposizioni o reclami, detta modifica diverrà esecutiva ed opponibile ai terzi, ai sensi di legge.

Il Presidente
(Stefano Francia)